

## LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

La giurisdizione amministrativa è una giurisdizione generale di legittimità dell'atto amministrativo che si suppone lesivo di posizioni di interesse legittimo.

In tale prospettiva l'attività di cognizione del Giudice amministrativo è rivolta alla verifica dell'eventuale esistenza di vizi di legittimità degli atti della Pubblica amministrazione.

In casi eccezionali, tassativamente indicati dalla legge, la giurisdizione amministrativa è anche di merito e il sindacato del GA avrà ad oggetto, oltre alla legittimità dell'atto, la sua opportunità.

In casi eccezionali, tassativamente indicati dalla legge, la giurisdizione amministrativa può essere esclusiva; vi sono, cioè, determinati settori nei quali il GA, oltre a conoscere degli interessi legittimi ha cognizione sui diritti soggettivi.

### **Gli organi**

Sono organi della giustizia amministrativa, in primo grado, i Tribunali amministrativi regionali (TAR) e, in secondo grado, il Consiglio di Stato; nei confronti delle pronunce del TAR della regione Sicilia, funge da giudice in secondo grado il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

### **Il giudizio amministrativo**

Il giudizio amministrativo, con riferimento all'oggetto delle decisioni, può essere:

- un **giudizio di cognizione**, volto all'annullamento dell'atto (o alla sua sostituzione o modifica nei casi di giurisdizione di merito), previa la verifica della fondatezza della pretesa del ricorrente, nonché, come da ultimo espressamente riconosciuto dalla L. n 69/09 un giudizio volto all'accertamento della fondatezza della pretesa ovvero alla condanna della PA al risarcimento o ad un facere vincolato;
- un **giudizio cautelare**, volto a produrre effetti interinali che non rendano l'eventuale sentenza di merito inutiliter data;
- un **giudizio di esecuzione**, volto a dare concreta attuazione alle pronunce di cognizione del GA.

Il giudizio amministrativo è, di norma, un giudizio a carattere impugnatorio di un atto che si assume lesivo di una posizione di interesse legittimo del ricorrente; esso si introduce mediante ricorso.

Onde precisare l'ambito della giurisdizione amministrativa è, altresì, necessario individuare l'ambito degli atti amministrativi impugnabili. Essi devono, innanzitutto, promanare da una Pubblica Amministrazione o da un soggetto comunque preposto all'espletamento di pubbliche funzioni. Non sono dunque impugnabili gli atti emanati da organi non amministrativi come le Camere del Parlamento o altri organi giurisdizionali.

Sotto il profilo del contenuto, è necessario, ai fini della sua concreta impugnabilità, che l'atto sia espressione della potestà amministrativa, che sia immediatamente lesivo ed efficace e che abbia valenza lesiva autonoma; in tale ultima prospettiva non sono impugnabili gli atti soggettivamente amministrativi ma aventi contenuto legislativo (decreti legge e decreti legislativi) gli atti di diritto privato della PA, gli atti non ancora approvati, gli atti meramente confermativi o esecutivi di altri provvedimenti, gli atti interni, i regolamenti, se improduttivi di effetti immediatamente lesivi, nonché, alle medesime condizioni, gli atti programmatici e pianificatori.